



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00323/2024

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 79/2023, presentato, in data 28 settembre 2023, dalla ASD Canosa Calcio 1948 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, la Procura Federale della FIGC, la Procura Interregionale FIGC e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche ai sigg. Giuseppe Sabino Tedeschi, Giovanni Patruno, Nicola Pellegrino e Giuseppe Cardone, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0028/CFA-2023-2024, pubblicata, completa di motivazioni, in data 31 agosto 2023, resa nell'ambito del procedimento disciplinare incardinato con deferimento n. 29172/366pfi22-23/PM/fb, a carico, tra gli altri, della ASD Canosa, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Interregionale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 8 dell'11 luglio 2023, con la quale era stato disposto il proscioglimento di tutti i deferiti, ha irrogato, nei confronti della ricorrente "*ASD Canosa ovvero comunque alla avente causa ASD Canosa Calcio 1948*", le sanzioni della "*penalizzazione di punti 9 (nove) in classifica da scontarsi nel campionato 2023-2024 e l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00)*";

- al R.G. ricorsi n. 80/2023, presentato, in data 28 settembre 2023, dal sig. Giovanni Patruno contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC, la Procura Federale Interregionale della FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, ed eventualmente nel contraddittorio della Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche ai sigg. Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giuseppe Cardone e alla ASD Canosa e, per essa, ASD Canosa Calcio 1948, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0028/CFA-2023-2024, resa in data 23 agosto 2023 e depositata in data 31 agosto 2023, nell'ambito del procedimento disciplinare prot. n. 29172/366pfi22-23/PM/fb e n. 0014/CFA/2023-24, a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Interregionale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 8 dell'11 luglio 2023, con la quale era stato disposto il proscioglimento di tutti i deferiti, ha irrogato, nei confronti del sig. Giovanni Patruno, la sanzione della inibizione per anni due.

Riunisce i ricorsi per connessione oggettiva

Dichiara entrambi i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte ricorrente in favore della FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 maggio 2024.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

LA RELATRICE
F.to Emanuela Loria

Depositato in Roma, in data 6 maggio 2024.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face